

## Il Piano della Riabilitazione della Regione Sicilia: osservazioni

Nel supplemento ordinario della GURS N° 54 del 21 Dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto 26 Ottobre 2012 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, intitolato "Piano della riabilitazione".

Forse meglio sarebbe stato se il titolo del decreto fosse stato "Piano integrato della Riabilitazione" ovvero la "rete della riabilitazione".

Il primo titolo che si propone, sarebbe certamente stato pertinente qualora in Regione Sicilia vi fosse stata una vera e compiuta "integrazione socio-sanitaria" e, quindi, una integrazione tra i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari da offrire ai cittadini.

Il secondo titolo che si propone, avrebbe comunque potuto evidenziare di più al lettore la finalità del decreto volta a creare una rete di servizi da offrire al cittadino sulla base del mutare dei bisogni e/o dello stadio del malessere.

Di certo, comunque, il decreto è finalizzato a colmare il vuoto di un "piano della riabilitazione" regionale.

Bene ha fatto l'amministrazione a richiamare la Convenzione Internazionale delle Persone con disabilità. **Il Piano della Riabilitazione risulta essere, così, il primo atto normativo della Regione Sicilia che richiami (e si ispira) ai principi universali riconosciuti dalla Convenzione Internazionale.** Visto il tema, appare più che appropriato il richiamo dell'art. 26 della Convenzione Internazionale, così come ratificata dallo Stato Italiano.

**Così come, bene si è fatto nel richiamare** - pur nello stadio di non compiuta integrazione socio-sanitaria in Regione Sicilia - **la legge N° 328/00 "relativa ai piani assistenziali e piani di zona".**

Così come, un ulteriore importante tassello è stato introdotto, attraverso la previsione "*... a livello di ASP lo sportello unico per la disabilità*", nel rispetto di quei principi della legge 328/00 e del Piano Triennale delle persone con disabilità della Regione Sicilia (cosiddetta UVD, Unità di Valutazione della Disabilità).

Il decreto in commento, inoltre, prevede che "*... per quanto non espressamente indicato nel presente decreto fare riferimento a quanto definito nel Piano di indirizzo per la Riabilitazione*". Il suddetto piano nazionale è stato fatto proprio dalla Regione Sicilia con la pubblicazione in GURS del 2 Marzo 2011. Purtroppo quest'ultimo Piano non è (e non è stato) esente da critiche - a livello nazionale, come a livello Regionale - eppure, senza modifiche, ha trovato vigenza anche tra la normativa della Regione Sicilia. Forse, in futuro - pur essendo evidente la differenza tra questo e le "linee guida sulla riabilitazione" - sarebbe opportuno compiere alcune migliorie al Piano di indirizzo della Riabilitazione a livello Regionale.

Bene ha fatto, inoltre, l'amministrazione regionale, nel richiamare all'inizio del "Piano della Riabilitazione" la normativa regionale vigente (legge regionale 18 Aprile 1981 N° 68 e la legge regionale 28 Marzo 1986 N° 16) nonchè la storia "*di partecipazione degli attori sociali ed istituzionali del settore nella costituzione della rete di servizi di benessere a tutela delle persone con fragilità*".

Ultimamente, infatti, errando, l'Assessorato dimenticava di richiamare le due sopra menzionate importanti leggi regionali, **vigenti** oltre che **pioniere** per la Regione Sicilia (e molte altre regioni italiane) della disciplina sui servizi sociali e sanitari per i cittadini con bisogni speciali (minori, anziani, disabili, etc...).

**Importantissimo**, inoltre il riconoscimento che "*al di là del nomen iuris*" (ovvero: "Piano Triennale delle Persone con disabilità") il "decreto del Prediente della Regione Siciliana 2 gennaio 2006, "*rappresenta (...) l'atto normativo fondamentale di disciplina ed organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari riservati alle persone con disabilità*".

**Tal dicitura, pertanto, dovrebbe far desistere (o comunque rendere più difficoltosa) l'eventuale "spinta" verso una modifica o abrogazione del "piano triennale", tendendo, invece, ad una vera, concreta e sostanziale applicazione dello stesso.**



Il Piano della Riabilitazione in commento, così "... è volto a disciplinare la rete della riabilitazione, intende introdurre nell'ordinamento giuridico regionale nuovi strumenti normativi e scientifici capaci di rendere più efficiente, efficace ed economico l'accesso, l'erogazione e l'organizzazione dei servizi di salute rivolti alle persone con fragilità".

Risulta, così, evidente ed eloquente la finalità del suddetto strumento normativo, così come **ne risulta evidente la necessità che lo stesso venga accompagnato da un ulteriore decreto che, fermo restando la "rete della riabilitazione", ne disciplini il "Governo della Riabilitazione".**

Non vi è dubbio infatti che, all'interno di ogni tipologia di servizio riabilitativo prevista dal "piano della riabilitazione" vi sono delle potenzialità, dei margini, della capacità e delle possibilità degli enti erogatori dei servizi di migliorare il servizio offerto, rendendo più adeguato ai mutati bisogni degli utenti, alle più avvedute ricerche scientifiche, alle migliori organizzazioni dei beni strumentali, tecnologici, organizzativi delle Strutture.

Il Piano della Riabilitazione in commento, di certo chiarisce la modalità di accesso ai servizi riabilitativi ed i rapporti tra essi, oltre che l'appropriatezza dell'intervento e le condizioni di salute necessarie per accedere ai servizi o per "trasferire" l'utente da un servizio ad un altro.

Il decreto consente anche una inequivoca distinzione tra competenze e modalità operative delle prestazioni sanitarie riabilitative erogate ai sensi dell'art. 26 legge 833/78 e le prestazioni di cura ai sensi dell'art. 25 legge 833/78 (c.d. specialistica esterna).

Risulta evidente che le prime (le prestazioni sanitarie riabilitative) sono rivolte a persone con disabilità complesse, certificate ai sensi della legge 104/92, beneficiarie di prestazioni riabilitative ominicomprenditive.

Le seconde, invece, sono prestazioni di cura rivolte a persone non certificate ai sensi della legge 104/92.

Non mancano espressi richiami all'ICF, così come già sostanzialmente previsto nel "piano triennale delle persone con disabilità della regione sicilia".

**Importante**, così, il passo nel quale si riconosce che "... la disabilità non è una malattia (*strictu sensu intesa*) da curare, ma una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. Ogni ambiente umano (*latu sensu inteso*) potrà pertanto essere più o meno sfavorevole e più o meno reso favorevole ai bisogni speciali del cittadino".

**Così come è importante anche la previsione secondo cui:** "La struttura organizzativa adeguata trova il suo riferimento in un modello di percorso integrato e continuativo, sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale in grado di realizzare la presa in carico globale della persone con disabilità e di accoglierla ed accompagnarla, con la famiglia, lungo tutto l'itinerario terapeutico riabilitativo ed assistenziale".

Tutto questo - e quant'altro prevede il decreto in commento - ancor più valore e forza potrebbe sviluppare se venisse seguito da un buon provvedimento sul "governo della riabilitazione".

Di certo, con riguardo ad ogni tipologia di servizio riabilitativo sono state espresse le caratteristiche e le modalità.

Per brevità ci si limita ad un richiamo ai centri di riabilitazione ai sensi dell'art. 26 l. 833/78, per i quali si è evidenziato:

1. la natura sanitaria della prestazione riabilitativa erogata, di cui di certo non si dubita e non può dubitarsi, stante la natura e tipicità delle suddette strutture in Regione Sicilia;
2. la competenza delle prestazioni sanitarie "... dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa...";
3. Che trattasi di trattamento *omnicomprensivo*;
4. L'intervento della equipe e la finalità di esso.

Importante, però, è che tal lavoro è stato compiuto per ogni tipologia di servizio (si pensi ai servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale, etc...).



Studio Legale  
**MARCELLINO**

Nella parte del Piano dedicata agli "Obiettivi del Piano", sono stati indicati gli obiettivi ed i percorsi specifici da compiersi con riguardo a diverse tipologie di soggetti e di bisogni (complessi, semplici, etc....).

**Non meno importante**, in seno agli obiettivi del piano, la parte dedicata alla **Riabilitazione delle disabilità in età evolutiva**.

Di certo non mancano i punti di criticità del suddetto documento, i quali verranno eventualmente approfonditi nel tempo, anche in considerazione delle prime applicazioni "pratiche" del documento. In questa sede, infatti, si voleva formulare una prima lettura, stante anche la complessità e consistenza (52 pagine di decreto) del documento.

**Un ultimo cenno merita il previsto "Osservatorio Regionale sulla disabilità"**.

Nel rispetto della Convenzione Internazionale delle Persone con disabilità e di quanto in essa previsto anche nella legge di ratifica Italiana, la Regione Sicilia, all'interno del "Piano della Riabilitazione", prevede l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Disabilità.

L'Osservatorio è un organismo **consultivo e di supporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle politiche regionali in materia di disabilità**.

Non vi è dubbio che si tratta di una sede Istituzionale rappresentativa dei principi di sussidiarietà e partecipazione attiva della cittadinanza portatrice di esperienza e di professionalità nella materia di interesse.

Un primo importante passo, così, è stato compiuto.

Pur nell'importanza di esso, si ritiene indispensabile completare l'opera con un ulteriore intervento normativo idoneo ed adeguato ad un miglioramento organizzativo dei singoli servizi. A seguito dei mutamenti Nazionali e Regionali determinati dall'Accreditamento Istituzionale nonché dai miglioramenti tecnologici, organizzativi e strutturali dei Servizi Riabilitativi, sarebbe opportuna una rivisitazione - concordata, coordinata e condivisa - della "*governance*" delle strutture e non anche degli *standards* delle stesse.

Sono di certo temi assai complessi, ma inevitabili. Posto che la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento rappresentano essi stessi beni fondamentali per il perseguimento e la tutela del miglior livello possibile di offerta di salute ai cittadini ed il miglior utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche da parte dell'amministrazione.

30 Dicembre 2012

Avv. Francesco Marcellino